



ORCHESTRA INSTABILE DI AREZZO

Associazione Culturale

Sede in VIA PETRARCA 73 - 52100 AREZZO (AR)

Verbale di Assemblea Straordinaria

Oggi mercoledì 13 luglio 2022, alle ore 21,00 in modalità telematica, a seguito di regolare convocazione inviata nei modi di legge si è riunita l'Assemblea Straordinaria del Consiglio di Amministrazione dell'associazione ORCHESTRA INSTABILE DI AREZZO per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

- Approvazione delle 3 modifiche apportate allo Statuto nell'Art. 2, Art. 11, e Art. 26.

Risultano presenti:

Paola Butali	Presidente del Consiglio di amministrazione
Franco Vaccari	Vicepresidente
Lorenzo Rossi	Fondatore musicista
Paolo Vaccari	Fondatore musicista
Federica Leonessi	Segretaria
Mariella Ristori	Consigliere
Gianni Bruschi	Consigliere
Angiolo Boncompagni	Consigliere
Marina Savini	Consigliere
Stefano Agnoletti	Consigliere
Andrea Trovato	Consigliere

Assume la presidenza dell'assemblea Paola Butali, presidente del c.d.a. dell'Associazione, che chiama a svolgere le funzioni di segretario Paolo Vaccari, fondatore musicista.

Tutti i presenti si dichiarano ben informati sull'argomento da trattare.

HEAD OFFICE
Via Petrarca, 73
52100 - Arezzo

CONTATTI
info@oidarezzo.it
oidarezzo@pecceas.it

www.oidarezzo.it
CF 01882440512





Dopo una breve introduzione la presidente cede la parola al Vicepresidente dell'Associazione Franco Vaccari, il quale illustra compiutamente le ragioni di ordine normativo che determinano l'opportunità di adottare le modifiche statutarie proposte, e quindi descrive nel dettaglio i singoli cambiamenti rispetto allo statuto precedente:

Nell'Art. 2 viene eliminata la dicitura "Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti."

Nell'Art. 11 viene aggiunto il seguente punto: "(g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto, alla sua competenza".

Nell'Art. 26 vengono aggiunte le modalità con cui i soci potranno consultare i libri sociali:

"La consultazione dei suddetti libri associativi può essere effettuata recandosi presso la sede legale dell'Associazione. A tale scopo è necessario concordare preventivamente un appuntamento scrivendo all'indirizzo di posta elettronica segreteriaorganizzativa@oidarezzo.it."

Segue un breve dibattito, nel corso del quale la presidenza chiarisce ulteriormente specifiche questioni inerenti alle modifiche proposte. Al termine della discussione, tutti i presenti si dichiarano soddisfatti della proposta, condividendone tanto le ragioni quanto le soluzioni adottate. La presidente pone quindi in votazione la proposta di approvazione delle modifiche allo Statuto.

Tutti i soci presenti nei modi di legge e all'unanimità DELIBERANO di approvare le modifiche statutarie proposte e quindi il nuovo testo dello Statuto, che verrà allegato al presente verbale nella sua versione consolidata, dando mandato sin d'ora alla Presidente di perfezionarne la redazione definitiva.

Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea viene sciolta dalla Presidente alle ore 22,15.

Letto, confermato, sottoscritto. LA PRESIDENTE Paola Butali

Paola Butali

IL SEGRETARIO Paolo Vaccari

Paolo Vaccari

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di AREZZO
Registrato il 28 LUG. 2022
N. 2123 Vol. - Serie 3
Percenti Euro //



AD OFFICE
Petrarca 73
00 - Arezzo

CONTATTI
info@oidarezzo.it
oidarezzo@pecasv.it

www.oidarezzo.it
C.F. 01882440512

STATUTO

Titolo I – Denominazione, sede, finalità, durata

Articolo 1. Denominazione, Sede e Durata

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: A decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del terzo settore ("RUNTS") di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 117/2017 s.m.i. (Codice del Terzo Settore), la denominazione dell'Associazione diverrà per esteso "Orchestra Instabile di Arezzo, associazione di promozione sociale e ente del terzo settore" ovvero, in breve, "Orchestra Instabile di Arezzo, APS ETS" ovvero "Orchestra Instabile di Arezzo" ovvero "OIDA" da ora in avanti denominata "Associazione". L'associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

Articolo 2. Sede

L'associazione ha sede legale in Italia, nel comune di Arezzo in Via Petrarca 73.

Articolo 3. Scopo, finalità e attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, delle persone aderenti agli enti associati o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

In particolare, l'Associazione persegue lo scopo di promuovere le attività nei settori culturale e musicale a favore di associati nonché di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, attraverso un'orchestra stabile, che aggrega e valorizza le migliori risorse del territorio provinciale al fine di promuovere nei musicisti la formazione orchestrale e nella popolazione la cultura musicale e sinfonica, anche come valore di coesione sociale.

A tal fine l'Associazione si pone come un ente che intende sviluppare un servizio al territorio cittadino e provinciale di ascolto dei bisogni artistici e musicali emergenti e di produzione artistica e musicale orchestrale capace di valorizzare i talenti dei bambini, dei giovani e degli adulti, integrandoli con eccellenze nazionali e internazionali.

Nella convinzione che la musica e l'arte possano costituire il tessuto connettivo culturale e sociale di un territorio, elaborando in modo autonomo le proposte dei diversi soggetti musicali della provincia - costituiti in un "Comitato Artistico Territoriale" - e, ponendosi a loro specifico servizio, promuove in modo permanente iniziative d'arte e di musica d'insieme in tutto il territorio comunale e provinciale, per far crescere una cultura musicale diffusa e per portare in Italia e nel mondo il nome della città di Arezzo, che dette i natali a Guido Monaco.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita prevalentemente in favore di terzi, in via esclusiva o principale e avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali e volontarie dei propri Associati, le seguenti attività di interesse generale:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- c) interventi di tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio culturale, di cose di interesse artistico, dell'ambiente e del paesaggio;
- d) formazione universitaria e post-universitaria;
- e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- g) radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
- h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- i) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;
- j) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori molto svantaggiati, di persone svantaggiate o con disabilità, di persone beneficiarie di protezione internazionale, di persone senza fissa dimora;
- k) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- l) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- m) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione può esercitare attività diverse dalle attività di interesse generale di cui al precedente comma, purché in via secondaria e strumentale e nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla legge. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione può in particolare esercitare anche le seguenti attività:

- a) apertura della comunità locale in tutte le sue articolazioni alle opportunità e alle responsabilità derivanti dall'incontro con la realtà internazionale;
- b) comunicazione e diffusione delle idee dell'Associazione.

Il Consiglio d'Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dalle attività di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 4. Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio d'Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Articolo 5. Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art 17, comma 5, CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Articolo 6. Durata

L'associazione ha durata indeterminata.

Titolo II - Associati

Articolo 7. Ammissione e numero degli Associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge ai sensi dell'art 35, CTS.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, gli Enti del Terzo Settore e altri Enti senza scopo di lucro, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Gli associati si distinguono in:

Associati "Laici";

Associati "Musicisti"

Associati "Fondatori musicisti"

Sono associati "Laici" gli appassionati di musica che non siano attivi nell'ambito delle professioni musicali o artistiche (a mero titolo esemplificativo insegnante, didatta, musicista, direttore d'orchestra, corista ecc.) o in quelle di organizzazione di eventi in campo musicale e che condividono i fini e gli scopi dell'Associazione.

Sono associati "Musicisti" coloro che hanno un titolo di formazione o specializzazione in ambito musicale o artistico ovvero che esercitano o ambiscono ad esercitare professionalmente l'attività di musicista o artista.

Sono Associati "Fondatori musicisti" coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio d'Amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- (a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- (b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio d'Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio d'Amministrazione, nel libro degli associati.

Il Consiglio d'Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio d'Amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 8. Diritti e obblighi degli Associati

Gli associati hanno diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo statuto e dalla Normativa Applicabile.

Gli associati hanno il diritto di:

- (a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi consultare i libri sociali;
- (b) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- (c) frequentare i locali dell'associazione;
- (d) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- (e) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- (f) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- (g) partecipare alle assemblee sociali, prendere visione dei bilanci.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- (a) rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- (b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- (c) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Articolo 9. Perdita della qualifica di Associato

La qualifica di associato non è trasmissibile e si perde per morte, recesso o esclusione per morosità o indegnità.

9.1 Morte – In questo caso, i diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

9.2 Recesso - Qualunque associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di associato. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso.

Chi intende recedere deve comunicare mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata la sua decisione al Consiglio d'Amministrazione. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione da parte dell'associazione. Il recesso non estingue gli obblighi originatosi in capo all'associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

9.3 – Esclusione - Il Consiglio d'Amministrazione può deliberare l'esclusione dell'associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di associato o per gravi motivi. Qualora l'associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio d'Amministrazione, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'associato escluso tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata. La delibera di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'associato escluso, i diritti di partecipazione dell'associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'associato escluso. In particolare, l'associato escluso è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la qualità di associato a causa della deliberazione di esclusione.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Titolo III - Organi

Articolo 10. Organi Associativi

Per l'esercizio delle proprie attività l'associazione si avvale dei seguenti organi:

- (a) l'Assemblea;
- (b) il Consiglio d'Amministrazione;
- (c) il Presidente;
- (d) Il Vice Presidente;
- (e) l'Organo di controllo;
- (f) il Comitato di Presidenza, Organo amministrativo delegato;
- (g) il Comitato Artistico Territoriale (di seguito Cat).

Articolo 11. Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea in sede ordinaria delibera:

- (a) sull'approvazione del bilancio d'esercizio ed eventualmente del bilancio sociale;
- (b) sull'istituzione e sulla disciplina di speciali categorie di Associati;
- (c) sulla determinazione del numero dei componenti dell'Organo di Controllo ove necessario;

- (d) sulla nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Consiglio d'Amministrazione, dei componenti dell'Organo di Controllo ove necessario e se previsto anche il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- (e) sulla revoca degli organi associativi;
- (f) sull'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- (g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto, alla sua competenza

L'Assemblea in sede straordinaria delibera:

- (a) sulle modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo;
- (b) sullo scioglimento, sulla trasformazione, sulla fusione e sulla scissione dell'Associazione;
- (c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- (d) sulla nomina dei liquidatori;
- (e) sulla devoluzione del patrimonio ad enti.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{1}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{1}{4}$ degli associati.

Articolo 12. Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio d'Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- (a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- (b) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- (c) predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- (d) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- (e) nominare tra i membri del Consiglio di Amministrazione il Vice Presidente;
- (f) deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- (g) deliberare sulla composizione del Comitato Artistico provinciale (Cat);
- (h) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- (i) nominare il Comitato di Presidenza e deliberare sulle sue proposte;
- (j) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- (k) predisporre eventuali regolamenti interni;
- (l) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio d'Amministrazione è formato da un numero di 11 membri, nominati dall'Assemblea. Ne fanno parte di diritto gli Associati "Fondatori Musicisti" e il Coordinatore del Comitato Artistico Territoriale. I rimanenti 7 membri sono ripartiti nei termini che segue:

- (a) Un massimo di Numero 7 membri sono eletti tra i soci "Laici";
- (b) Numero 1 membri è eletto tra i soci "Musicisti";

Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica 3 anni. I suoi consiglieri sono rieleggibili anche più di una volta.

Il Consiglio d'Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 13. Presidente e Vice Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i soci "Laici" a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto Il Consiglio d'Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio d'Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio d'Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 14. Organo di controllo

L'Organo di Controllo è organo necessario dell'Associazione. L'Organo di Controllo può essere un organo monocratico composto da una persona fisica ("Revisore") ovvero un organo collegiale composto da tre persone fisiche ("Collegio dei Revisori"). Il numero dei componenti dell'Organo di Controllo è stabilito dall'Assemblea.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili,

nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 15. Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 16. Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è un organo amministrativo delegato composto da un numero minimo di tre persone fisiche. Il Comitato di Presidenza è istituito dal Consiglio d'Amministrazione e è un organo interno al medesimo Consiglio d'Amministrazione. I componenti sono nominati dal Consiglio d'Amministrazione tra gli Amministratori.

I componenti del Comitato di Presidenza durano in carica per il tempo stabilito nella delibera di nomina, comunque non superiore alla durata della carica di Amministratore, e ciascun componente è rieleggibile.

I componenti del Comitato di Presidenza hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate per l'attività prestata nell'esercizio del proprio ufficio.

La carica di componente del Comitato di Presidenza cessa secondo le disposizioni in materia di cessazione dalla carica degli Amministratori in quanto compatibili.

I componenti del Comitato di Presidenza sono civilmente responsabili del loro operato verso l'Associazione secondo le disposizioni in materia di responsabilità degli Amministratori in quanto compatibili.

Al Comitato di Presidenza è attribuito il potere di amministrazione totalmente o parzialmente l'Associazione in forza di delega concessa dal Consiglio d'Amministrazione secondo gli indirizzi dati.

Ne fa parte il Presidente, il Vice Presidente e gli Associati Fondatori che partecipano di diritto al Consiglio d'Amministrazione.

Il Presidente è investito della carica di Presidente del Comitato di Presidenza.

Nelle votazioni inerenti le decisioni da prendere in merito ai poteri attribuiti, in caso di parità di voti il voto del Presidente del Comitato vale doppio.

Al Comitato di Presidenza è attribuita la Direzione artistica che, ove lo ritiene utile, la può delegare per un determinato periodo o per uno specifico evento.

Articolo 17. Comitato Artistico Territoriale

Il Cat è composto da Associazioni e/o enti territoriali che si occupano di musica e arte in generale. La composizione del Cat è stabilita dal Consiglio d'Amministrazione e la sua funzione è di tipo consultivo. Il Cat ha il compito di proporre al Consiglio d'Amministrazione dell'associazione linee di sviluppo, di cooperazione e collaborazione in ambito territoriale per il perseguimento degli scopi sociali.

I membri del Cat, possono essere sia soci che non soci. Il Cat può eleggere al proprio interno un Coordinatore che ha il compito di facilitare l'azione e partecipa di diritto, senza possibilità di voto nel Consiglio d'Amministrazione. Essendo un organo consultivo per il Consiglio d'Amministrazione la sua durata è la medesima di quest'ultimo e viene rinnovato l'incarico ad ogni nuova elezione del Consiglio d'Amministrazione.

Titolo IV – Patrimonio e Entrate

Articolo 18. Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è costituito da:

- (a) beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili non registrati di proprietà dell'Associazione;
- (b) riserve costituite con utili o avanzi di gestione;
- (c) per apporto degli associati destinati ad incrementare il patrimonio;
- (d) donazioni accettate destinate ad incrementare il patrimonio;
- (e) eredità accettate con beneficio di inventario.

Articolo 19. Entrate

L'Associazione finanzia la sua attività nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- (a) quote associative;
- (b) contributi provenienti da persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, locali, nazionali o internazionali finalizzati al sostegno delle attività dell'Associazione;
- (c) rimborsi derivanti da convenzioni;
- (d) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- (e) ricavi, rendite proventi e ogni altra entrata comunque denominata che concorra ad incrementare il patrimonio dell'Associazione;
- (f) proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Articolo 20. Quota iniziale e quota annuale

L'assunzione della qualifica di Associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio d'Amministrazione (quota iniziale). Ogni associato è tenuto, per ciascun esercizio nel quale dura la sua permanenza nell'Associazione a versare una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio d'Amministrazione (quota annuale). Le due quote potranno anche essere di ugual importo.

Articolo 21. Salvaguardia del Patrimonio

Il Consiglio d'Amministrazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del Patrimonio dell'Associazione.

Il Consiglio d'Amministrazione vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio d'Amministrazione decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente dell'Associazione.

Articolo 22. Divieto di distribuzione degli utili

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Titolo V – Bilanci, libri e scritture

Articolo 23. Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza primo di gennaio e termine trentuno di dicembre di ogni anno solare.

Esso è predisposto dal Consiglio d'Amministrazione e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio d'Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 24. Bilancio sociale e informativa sociale

Al superamento dei limiti previsti dalla legge, l'Associazione deve:

- (a) approvare il bilancio sociale nei tempi previsti dall'articolo 14, avendo cura di redigerlo osservando le linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti il Consiglio Nazionale del Terzo Settore e la Cabina di Regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con il compito di coordinare le politiche di governo e le azioni di promozione e di indirizzo delle attività degli Enti del Terzo Settore, tenendo comunque conto della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'Associazione anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte e depositando il bilancio sociale approvato presso il RUNTS, previa pubblicazione sul proprio sito internet;
- (b) pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli Associati.

Articolo 25. Scritture contabili

L'associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Articolo 26. Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- (a) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio d'Amministrazione;
- (b) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- (c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio d'Amministrazione;
- (d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- (e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- (f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri associativi e di ottenere informazioni in ordine all'attività posta in essere dall'Associazione.

La consultazione dei suddetti libri associativi può essere effettuata recandosi presso la sede legale

ell'Associazione. A tale scopo è necessario concordare preventivamente un appuntamento scrivendo
all'indirizzo di posta elettronica segreteriaorganizzativa@oidarezzo.it.



Titolo VI – Estinzione e scioglimento

Articolo 27. Devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Titolo VII – Disposizioni finali

Articolo 28. Norme transitorie e di Rinvio

Il presente statuto entra in vigore il 1° gennaio 2022. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

La presidente Paola Butali

